

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 197

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FILETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MAGGIO 1992

Disciplina in materia di abilitazione alla professione di geometra

ONOREVOLI SENATORI. — La sentenza n. 43 del 1972 della Corte costituzionale ha precisato, in relazione al disposto dell'articolo 33, quinto comma, della Costituzione, che il superamento dell'esame di Stato, conclusivo del corso di studi, non vale necessariamente come titolo per l'iscrizione agli albi professionali e per l'esercizio della professione, nè esime dal superamento di un altro esame di Stato di abilitazione professionale. Tale ottica tende ad equiparare le varie professioni sin qui regolate dalle singole discipline vigenti per ciascuna di esse (per quanto riguarda la professione di geometra, inizialmente, il regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, che non prevede-

va, come condizione per l'iscrizione all'albo professionale, il superamento di uno specifico esame professionale).

La legge 7 marzo 1985, n. 75, ha successivamente stabilito la necessità dell'abilitazione alla professione per l'iscrizione all'albo dei geometri, condizionandola al compimento di un biennio di pratica presso uno studio professionale, ovvero allo svolgimento per almeno cinque anni di attività tecnica subordinata, anche al di fuori di uno studio tecnico professionale, oltre che al necessario superamento di un apposito esame di Stato.

Tale legge ha creato situazioni limitative delle possibilità fino allora esistenti per i

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

diplomati che esercitavano la professione di geometra presso enti pubblici e privati, per i quali l'iscrizione all'albo professionale era possibile sulla sola base del possesso del diploma.

Volendo estendere l'interpretazione restrittiva delle norme esistenti e volendo anche ammettere che, a seguito del decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1969, n. 119, l'esame da sostenersi al termine del corso di studi per geometri non

attestasse più la professionalità acquisita, in una situazione di ingiusta regressione dei propri diritti si troverebbero comunque i diplomati prima del 1969, ai quali, tra l'altro, col titolo di studio veniva rilasciata attestazione del risultato conseguito nell'esame di «abilitazione tecnica per geometri».

Al fine di eliminare le sperequazioni e, con esse, le situazioni di danno sottese, si propone l'integrazione della normativa vigente nei termini di seguito riportati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 7 marzo 1985, n. 75, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Il superamento dell'esame di Stato di cui al secondo comma, ai fini dell'iscrizione all'albo professionale, non è richiesto per i geometri che abbiano conseguito il titolo di studio anteriormente all'anno scolastico 1968-1969 ed abbiano svolto l'attività tecnica subordinata di cui allo stesso secondo comma».